



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente disciplina stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità generali per il conferimento a professionisti esterni all'Amministrazione di uno dei seguenti servizi legali:

a) rappresentanza legale dell'Ente in un arbitrato od in una conciliazione, ovvero in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali od autorità pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dall'art.17, comma 1°, lett.d), numero 1) e dall'art.4, D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i., nonché delle Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24/10/2018, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 13/11/2018 ed in vigore dal 28/11/2018;

b) consulenza legale fornita in preparazione di un'attività di difesa in procedimento giudiziale o stragiudiziale, anche solo eventuale, eventualità da valutare in base ad indizi concreti od all'elevata probabilità che la questione oggetto della consulenza possa sfociare in uno di tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.17, comma 1°, lett.d), numero 2) e dall'art.4, D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i., nonché dei paragrafi da 1.1.2 ad 1.1.3 delle Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", di cui al precedente capoverso.

2. L'incarico di patrocinio legale è affidato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria ad uno o più legali esterni del libero foro, qualora non sia possibile fare ricorso a professionalità interne, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) controversie di peculiare complessità o vertenti su questioni giuridiche che, in ragione della specificità/novità delle questioni dibattute e/o dell'incertezza/complessità del panorama giurisprudenziale, richiedono competenza settoriale;
- b) incompatibilità o potenziale conflitto di interessi, nella difesa, da parte degli avvocati dell'Ente;
- c) opportunità di conferire un mandato congiunto interno/esterno, demandando l'attività istruttoria, spesso complessa, al legale interno ed eventualmente la sola partecipazione alle udienze al legale esterno, che in via esclusiva e sistematica svolge tale tipo di attività;
- d) concomitanza con altre indifferibili scadenze connesse a procedimenti in corso o ad altre inderogabili attività.



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

Art.2 – Elenco di avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale, è istituito un qualificato Elenco di avvocati esterni (di seguito, denominato solo "short list"), cui sarà possibile attingere, per le specifiche necessità di cui al precedente art.1, comma 2°.
2. La "short list" è costituita, previo apposito Avviso da pubblicare tanto sul sito *web* istituzionale dell'Ente, che su quelli degli Ordini professionali degli avvocati, i cui ambiti territoriali coincidono con quello dell'Azienda Usl Umbria 1 (Foro di Perugia e Foro di Spoleto).
3. La "short list", suddivisa in sezioni differenziate per ambito giuridico e tipologia di contenzioso, ha "validità triennale" dalla data del provvedimento di sua iniziale approvazione e rimane, comunque, aperta a nuove domande di iscrizione, che possono, pertanto, pervenire anche dopo l'iniziale scadenza fissata nell'Avviso pubblico. Trattandosi di elenco aperto, sarà cura dell'U.O. Affari Legali e del Contenzioso provvedere, con cadenza di norma annuale, ad istruire le domande *medio tempore* pervenute, proponendo al Direttore Generale l'aggiornamento della "short list" con apposito provvedimento.
4. La "short list" resta pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Ente, unitamente alla presente disciplina, al modello della domanda di iscrizione ed allo schema di contratto di affidamento.
5. L'inserimento del legale del libero foro in detta "short list" avviene, solo per una più agevole consultazione, seguendo l'ordine alfabetico del cognome, non dà origine ad una graduatoria e non comporta, in ogni caso, l'insorgenza per l'Azienda d'alcun vincolo di sorta, costituendo, piuttosto, condizione preferenziale, ai fini dell'affidamento degli incarichi professionali di cui all'odierna regolamentazione: il Direttore Generale, riconoscendo, infatti, il carattere essenzialmente fiduciario (*intuitus personae*) che connota il pertinente contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt.2229 e ss., cod. civ.), potrà, dunque, formalizzare il mandato defensionale anche ad un avvocato non iscritto in Elenco.

Art.3 – Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco di avvocati esterni

1. Possono chiedere l'iscrizione nella "short list" i professionisti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) regolare iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno cinque anni, per le vertenze giudiziali/stragiudiziali con "Scaglione" fino ad € 26.000,00, e da almeno dieci anni, per le vertenze giudiziali/stragiudiziali con "Scaglione" da € 26.000,01 in su, per quelle di valore



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

indeterminabile (art.5, comma 6°, D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i.) e per i procedimenti penali;

- b) avere comprovata professionalità ed esperienza nella/e Materia/e per la/e quale/i si chiede l'iscrizione nella/e rispettiva/e Sezione/i dell'Elenco – così come meglio identificate nella domanda di iscrizione –, da dimostrare a mezzo *curriculum professionale*, compilato secondo quanto previsto al successivo art.4, comma 2°;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributivi previdenziali, ex art.80, comma 4°, D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i.;
- d) adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.3, Legge 13/08/2010, n°136 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto stesso, secondo quanto prevede il comma 9-bis dell'art.3 citato;
- e) essere in regola con gli obblighi formativi previsti per la professione forense;
- f) avere copertura assicurativa per la responsabilita' civile e per gli infortuni, ex art.12, Legge 31/12/2012, n°247 e s.m.i.;
- g) non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie giudiziali e/o extragiudiziali contro l'Ausl Umbria 1, ovvero di rinunciare, al momento del conferimento dell'incarico, a proseguire nella predetta attività professionale e di impegnarsi, comunque, a comunicare, anteriormente al redigendo mandato, ogni ipotetica situazione di conflitto di interessi/incompatibilità a difendere e rappresentare le ragioni dell'Ausl Umbria 1;
- h) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- i) non aver riportato condanne penali per reati commessi contro una Pubblica Amministrazione, non oggetto di riabilitazione, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, nonché di provvedimenti di natura disciplinare adottati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- j) riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte dell'Ausl Umbria 1;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

k) riconoscere che l'iscrizione nella "short list" determina, in linea di principio, l'obbligo per il professionista di accettare, a titolo di remunerazione delle attività di assistenza "giudiziali" e/o "stragiudiziali" espletate, un compenso non inferiore ai "minimi tariffari", così come ritraibili dal vigente D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i., tramite consentita variazione in diminuzione del 50% dei parametri "medi" (art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. cit.), esplicitamente indicati in ciascuna "Tabella" allegata allo stesso decreto;

l) impegnarsi a comunicare eventuali variazioni ai dati, alle informazioni ed ai requisiti comunicati.

2. Tutti i "requisiti di iscrizione", anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1°, formano, in ogni caso, materia di dichiarazione ex artt.46 e 47, d.p.r. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., compilanda dal professionista in sede di trasmissione della domanda di iscrizione.

Art.4 – Domanda di iscrizione nell'Elenco di avvocati esterni

1. L'iscrizione nella "short list" avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato, da presentarsi in via telematica, ai sensi dell'art.38, D.P.R. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente pubblicato sulla sua pagina web.

2. L'istanza, sottoscritta dal professionista con firma digitale ex art.65, D.Lgs. 07/03/2005, n°82, deve contenere:

- dichiarazione ex artt.46 e 47, d.p.r. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti e l'assunzione degli impegni espressamente indicati nella domanda di iscrizione;
- *curriculum professionale*, in formato europeo, che dettagli l'esperienza maturata in riferimento alla/e Materia/e prescelta/e per l'iscrizione nella/e relativa/e Sezione/i dell'Elenco, mediante l'indicazione:
 - del sintetico oggetto dei patrocini legali conferiti, specificando, ove esistenti, quelli affidati da Enti Pubblici, con menzione del numero di "ruolo generale";
 - degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza, specificando, ove esistenti, quelli conferiti da Enti Pubblici;
 - delle eventuali docenze universitarie e/o di quelle in convegni e seminari;
 - delle eventuali pubblicazioni giuridiche editate a stampa;
 - dei master conseguiti o degli altri titoli di specializzazione posseduti;
 - di ogni altra informazione ritenuta, comunque, idonea a dimostrare l'esperienza e la professionalità acquisita, sempre in riferimento alla/e Materia/e prescelta/e;
- documento d'identità in corso di validità.



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

3. Saranno escluse automaticamente le domande incomplete e/o non corredate dalla documentazione e/o dalle informazioni richieste.

Art.5 – Cancellazione dall'Elenco di avvocati esterni

1. La cancellazione dalla "short list" è disposta dall'Azienda, nei confronti del professionista che:
 - a) ne abbia fatto formale richiesta;
 - b) abbia successivamente perso i requisiti per l'iscrizione;
 - c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro l'Ente, in pendenza d'altro incarico a favore dello Stesso;
 - e) si sia, comunque, reso responsabile di grave inadempienze, tali da inficiare il rapporto fiduciario sottostante al mandato conferitogli.
2. La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con onere dello stesso di rimettere gli atti e ogni documento in proprio possesso, connessi alla causa.

Art.6 – Procedura per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale

1. L'affidamento del patrocinio legale dell'Ente, per le necessità di cui all'art.1, comma 2°, avviene nel rispetto di tutti i principi previsti dall'art.4 del D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i., delle Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24/10/2018, nonché del chiaro orientamento della giurisprudenza comunitaria, a tenore letterale del quale:

- "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un **rapporto intuitu personae** tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla **massima riservatezza**.";

- "...siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.";

- "...la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente...potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni." (Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18).



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

2. Costituisce requisito *ad substantiam* del perfezionando contratto di prestazione d'opera intellettuale la “preventiva” pattuizione con il legale del libero foro dell'erogando compenso per le prestazioni professionali (art.2233, comma 1°, cod. civ., ed art.13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31/12/2012, n°247), il tutto in riferimento alle “TABELLE PARAMETRI FORENSI”, attualmente contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 10/03/2014, n°55 e s.m.i. .

3. Nel rispetto del principio di economicità di cui all'art.30, comma 1°, D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i., al legale incaricando sarà, in linea generale, proposto, tramite apposita modulistica (schema di contratto di affidamento), un compenso professionale non inferiore ai “MINIMI TARIFFARI VIGENTI” (rif. art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. 10/03/2014, n. 55 e s.m.i.): qualsiasi deroga a detto postulato economico dovrà, pertanto, essere dettagliatamente motivata, per iscritto, dal libero professionista, in guisa tale da giustificare chiaramente ogni scostamento dai relativi parametri.

4. All'incaricando patrocinatore, oltre al “compenso” come sopra computato, saranno, in ogni caso, riconosciute anche tutte le documentate “spese”, di cui all'art.2, comma 2°, D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i. .

5. Per gli affidamenti d'importo inferiori a 40.000,00 euro, l'Amministrazione può procedere “...mediante affidamento diretto senza previa consultazione di uno o più operatori economici...” (art.36, comma 2°, lett.a), D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i.) ed il contratto si perfeziona tra le parti, “...per l'affidamento di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi...” (art.32, comma 14°, D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i.).

6. Alla pattuizione del compenso segue, quindi, la Delibera d'incarico del Direttore Generale, che si configura, tuttavia, come atto meramente interno dell'amministrazione, giacché il vero e proprio mandato difensivo coincide con il rilascio della “procura” e la sottoscrizione degli atti difensivi.

7. L'incarico professionale costituisce oggetto di apposita pubblicazione sul sito *web* aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 e s.m.i. .

8. L'Amministrazione s'impegna a garantire l'equa ripartizione degli incarichi tra professionisti iscritti nella relativa Sezione dell'Elenco, evitando, pertanto, il consolidarsi di rapporti solo con alcuni di loro, ed a salvaguardare, nel contempo, però, anche il principio di efficacia (= congruità degli atti posti in essere, rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati), che necessariamente Le impone d'attuare una non ottusa rotazione, al ricorrere delle seguenti circostanze:



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

- a) impossibilità di selezionare dalla “short list” un profilo adeguato all’oggetto ed alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare (non deve, ovviamente, trattarsi d’incarichi di minore rilevanza, ad esempio, perché seriali o di importo contenuto);
- b) consequenzialità di incarichi (come in occasione delle diversi fasi o gradi di un giudizio) o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi.

Art.7 – Pagamento del compenso professionale

1. La liquidazione delle competenze professionali avverrà alla conclusione dell'iter giudiziale per cui è stato preventivamente pattuito il compenso, salva la possibilità per il legale di chiedere un “acconto” sulle proprie spettanze, da intendersi, comunque, a scomputo del totale importo convenuto.
2. Poiché “*Il compenso è liquidato per fasi.*” (art.4, comma 5°, D.M. 10/03/2014, n. 55 e s.m.i.), ove, per qualsivoglia ragione, l'incarico di patrocinio legale non venisse condotto fino al termine del giudizio, il concordato onorario professionale verrà proporzionalmente ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta. Qualora, in particolare, il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale, ovvero con un accordo di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato esattamente in considerazione della fase in cui si trova la vertenza.
3. Il pattuito compenso non può essere modificato in aumento, salvo che per sopravvenute incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili (es., proposizione di “motivi aggiunti” di ricorso): è, quindi, sempre esclusivo onere del professionista rappresentare, per iscritto, l'insorgere di oggettive ragioni che determinano necessità di variazione in incremento, rispetto agli iniziali accordi.
4. Il professionista, prima di emettere FATTURA ELETTRONICA, deve, in ogni caso, trasmettere all'Ente parcella pro-forma, necessaria, tra l'altro, ad acquisire, in coerenza alle interne procedure contabili, numero d'ORDINE, che dovrà, poi, essere puntualmente riportato nel definitivo documento contabile.
5. L'Ente, verificata la congruità a quanto pattuito ed eseguito, autorizza, quindi, il professionista ad inoltrare FATTURA ELETTRONICA, che dovrà essere inviata per mezzo del Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio di IPA: UF9FAJ).



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

6. L'Azienda provvede al pagamento della fattura, tramite Determina Dirigenziale, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di sua ricezione (art.4, commi 2° e 5°, lett.b), D.Lgs. 09/10/2002, n°231 e s.m.i.).

Art.8 – Tutela della protezione dei dati personali

1. Per il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti dai professionisti, l'Azienda s'uniforma integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 30/06/2003, n°196 e s.m.i. e dal D.Lgs. 10/08/2018, n°101.
2. In presenza di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni e/o i documenti richiesti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente la relativa domanda di iscrizione nella "short list" e, conseguentemente, rigettarla.
3. I dati personali dell'interessato saranno, in particolare, trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo lecito, corretto ed unicamente per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi (art.5, GDPR).
4. Poichè il patrocinio legale dell'Ente conferito ad avvocati esterni soggiace all'obbligo di pubblicità di cui all'art.15, D.Lgs. 14/03/2013, n°33 e s.m.i., è necessario pubblicare, altresì, in ottemperanza al dispositivo di detta norma, anche il *curriculum* professionale trasmesso (lett.b), art. cit.) sull'apposito link "Amministrazione Trasparente". I dati raccolti non sono trasmessi all'estero.
5. Il Titolare del trattamento dati è l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*; i Responsabili del trattamento dati sono il Dirigente dell'U.O. Affari Legali e del Contenzioso ed il Dirigente dell'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri. Per il Titolare ed il Dirigente dell'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri, la sede coincide con quella legale dell'Azienda, in Via G.Guerra n°21/17 - 06127, Perugia, mentre per il Responsabile U.O. Affari Legali del Contenzioso la sede coincide con quella operativa dell'Ente, in Via Luigi Angelini, n°10 - 06012, Città di Castello (PG).
8. All'interessato sono, infine, riconosciuti i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione ("diritto all'oblio"), di limitazione di trattamento e di opposizione, di cui agli artt.15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art.9 – Entrata in vigore e disposizioni di rinvio



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di sua approvazione, da parte del Direttore Generale, e sarà pubblicato sul sito web aziendale, all'indirizzo <http://www.uslumbria1.gov.it/>, link "[Regolamenti interni](#)".
2. Anche l'Elenco di avvocati esterni troverà, una volta formato e/o aggiornato, identica evidenza al link di cui al comma 1°.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 31/12/2012, n. 247 e s.m.i. (*“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*), quelle del Codice Deontologico Forense, modificato nella seduta del 23/02/2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°86 del 13/04/2018 ed in vigore dal 12/06/2018, i contenuti delle Linee guida n. 12 *“Affidamento dei servizi legali”*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, e, limitatamente all'obbligo della Pubblica Amministrazione di verificare sempre il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., quanto sancito dalla delibera ANAC n. 303 del 1° aprile 2020.



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

fac-simile di contratto di affidamento

Oggetto: Proposta d'affidamento d'incarico professionale.

E-mail _____

Gentile Avvocato _____

Comunichiamo che, in relazione alla controversia _____ (Cfr. allegato atto), per cui la S.V. è stata individuata, di comune intesa con la Ns. Direzione Generale, quale patrocinatore del Ns. Ente, la scrivente U.O. necessita, quanto prima, di addivenire, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, commi 2°, 3° e 5° del vigente REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI, alla pattuizione del compenso professionale, inerente all'odierna "fase"/all'odierno "grado" di giudizio: Le chiediamo, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31/12/2012, n°247 e s.m.i. (*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*), di comunicarci, con cortese urgenza, a mezzo e-mail (indirizzo/i: _____), Sua disponibilità a patrocinare gli interessi dell'Ente, per l'esatto compenso tabellare pari ad € _____, Spese generali, Cassa Avvocati ed IVA incluse.

Allo scopo, vorrà restituirci debitamente compilato, datato e sottoscritto il presente modulo, corredato, alle pagine 2 e 3, delle informazioni che La riguardano direttamente.

S'intende, sin da ora, che l'accettazione della suddetta proposta dovrà ritenersi, ex art.1326, cod. civ., determinazione "pattizia" dell'omnicomprensivo importo, da fatturare al termine della/del presente "fase"/"grado" di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.2233, comma 1°, cod. civ., così che la S.V. s'impegna a mantenere, poi, nella futura parcellazione, al netto d'eventuali documentate spese di cui all'art.2, comma 2°, D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i., identico *quantum* delle concordate competenze professionali.

Qualsivoglia variazione in diminuzione od in aumento del pattuito compenso soggiace, peraltro, alle puntuali disposizioni di cui ai commi 2° e 3° dell'art.7 del vigente REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI.

Cordiali saluti,

U.O. _____



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

- 1 -

Il sottoscritto Avv. _____, nato/a il _____,
a _____, avente Studio Legale in _____,
Via _____, n. _____, codice fiscale _____ e
partita IVA _____,

DICHIARA

- ➔ di accettare integralmente le condizioni giuridiche-economiche di cui sopra, nonché, più in generale, di volersi uniformare alle prescrizioni del REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A LEGALI dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, pubblicato sul sito web aziendale, all'indirizzo <http://www.uslumbria1.gov.it/>, link "Regolamenti interni";
- ➔ d'impegnarsi, per l'effetto, a rispettare, in sede di futura fatturazione dei propri compensi, tutto quanto già formante materia dell'odierna pattuizione;
- ➔ d'impegnarsi, inoltre, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, ex art.68 del Codice Deontologico Forense;

Il sottoscritto Avv. _____, consapevole, altresì, delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi, ovvero di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA, EX ARTT.46 E 47, D.P.R. n. 445/2000,

- ➔ di essere iscritto all'Albo Professionale dal _____ e che non sussistono cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né peculiari ragioni di conflitto di interessi, in ordine all'incarico affidatogli (art.24 del Codice Deontologico Forense);
- ➔ di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari, attivate dall'ordine d'appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- 2 -



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

(barrare la sola casella di pertinenza)

☐

- di non essere soggetto ad iscrizione INPS od INAIL e/o di non avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di dipendenti o collaboratori e d'impegnarsi, comunque, a presentare certificazione di regolarità contributiva della Cassa Forense, ai fini della liquidazione delle proprie spettanze;

☐

- di essere soggetto ad iscrizione INPS od INAIL e/o di avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di dipendenti o collaboratori e di certificare di essere, comunque, in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali, dovuti ex lege;
- di essere assicurato, per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (art.12, comma 1°, Legge/ 31/12/2012, n°247 e s.m.i.), con la Compagnia _____, giusta polizza n. _____, avente scadenza _____.

_____ (Data e luogo)

_____ (Timbro e Firma)

N.B. Ai sensi dell'art.38, D.P.R. n. 445/2000, alla presente dichiarazione va, altresì, allegata copia non autenticata di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.